



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Viste le note pervenute in date 12.9.2017, 2.10.2017 e 6.10.2017 a firma del Sig. _____
iscritte cumulativamente nel fascicolo n. 3/2017 R.I.L.;

rilevato che con le suddette note l'istante sollecita il Procuratore generale affinché attivi una
istanza *ex art.* 363 c.p.c.;

rilevato che la richiesta difetta dei presupposti essenziali per potere attivare l'istituto in parola,
esprimendo in sostanza doglianze e dissenso in merito a una sentenza della Corte d'appello di
Ancona, n. 291/2017, resa in causa pendente tra l'istante e il Ministero dell'economia e delle
finanze in tema di equo indennizzo, sentenza che di contro appare indenne da errori di diritto e che
risulta conforme a indirizzi della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in materia (Cass., n.
22297/2014; Cons. Stato, n. 452/1999);

che pertanto, sia per l'ambito materiale, sia per il tenore della doglianza, non v'è luogo a
procedere oltre nel quadro della competenza di cui all'art. 363 c.p.c.

P.Q.M.

dispone la trasmissione delle note e del relativo fascicolo in archivio.

Roma, 13 maggio 2020

il magistrato coordinatore
del settore - art. 363 c.p.c.

Carmelo Sgroi, sost.